



Comune di Suisio
Provincia di Bergamo

Codice: 16209

C.C. Numero 42 del 28-12-2023

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Approvazione della ricognizione periodica al 31.12.2023 delle partecipazioni dirette ed indirette detenute dall'Ente al 31/12/2022, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175.

L'anno duemilaventitre il giorno ventotto del mese di dicembre alle ore 18:00, nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, sono oggi convocati in, Prima convocazione in seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

AVV. PAGNONCELLI PAOLA	Presente	PAGNONCELLI CLAUDIA	Presente
DOTT. BERTUETTI EDOARDO	Presente	COLZANI ALESSANDRA	Presente in videoconferenza
ROTA ANDREA	Presente in videoconferenza	CESARETTO GIANNA	Presente
CIMADORO RENATO VINCENZO	Presente in videoconferenza	LOCATELLI NICOLA	Assente
BRAVI FABIO	Presente	TEANI RAFFAELLO	Presente
GHISLENI ALBERTO	Presente	GHISLENI CLARA	Assente
BONOMI TERESA SABINA	Presente in videoconferenza		

ne risultano presenti n. 11 e assenti n. 2.

Partecipa il Segretario Generale Zappa Dr. Paolo il quale provvede alla redazione de presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il AVV. PAGNONCELLI PAOLA assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

UDITA la relazione dell'Assessore al Bilancio che illustra l'argomento in discussione.

Il Cons. Teani rileva che, come già evidenziato in passato, UNICA Servizi Spa ha più amministratori che dipendenti e chiede se siano state verificate le condizioni legali di mantenimento della partecipazione.

Risponde l'Assessore Colzani affermando che, essendo la partecipata gestore di diversi servizi ed essendo una holding, la Società può prescindere dal requisito indicato; si impegna a fornire risposta argomentata a quanto richiesto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'art. 4 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 (Testo Unico delle Società Partecipate, di seguito TUSP) prevede che le amministrazioni pubbliche:

➤ non possono, direttamente o indirettamente, costituire, società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società (comma 1);

➤ entro i suddetti limiti, possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni (c.2):

*) in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sottoindicate:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi del Codice dei contratti pubblici;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato con un imprenditore selezionato ai sensi del Codice dei contratti pubblici;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui al Codice dei contratti pubblici;

*) nonché nelle seguenti società:

- aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (c. 3);

- aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di

trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili (c. 7);

- che producono servizi economici di interesse generale a rete, anche fuori dall'ambito territoriale della collettività di riferimento, purché l'affidamento dei servizi, in corso e nuovi, sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica (c. 9-bis);
- bancarie di finanza etica e sostenibile, ex articolo 111-bis D.lgs. 385/1993, con partecipazioni comunque non superiori all'1 per cento del capitale sociale, purché senza ulteriori oneri finanziari rispetto a quelli derivanti dalla partecipazione medesima (c. 9-ter);

PREMESSO altresì che l'art. 20 del TUSP prevede che le amministrazioni pubbliche entro il 31 dicembre di ogni anno:

- effettuino, con proprio provvedimento, "un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette";
- adottino piani di riassetto, corredati di un'apposita relazione tecnica con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione di razionalizzazione, fusione o soppressione, messa in liquidazione o cessione delle partecipazioni qualora, a seguito dell'analisi, ricorrano i seguenti presupposti:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4;
 - b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4;
- trasmettano il provvedimento dell'analisi società partecipate direttamente e indirettamente e dei piani di razionalizzazione alla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo istituita presso il Dipartimento del Tesoro tramite il sistema informatico dedicato e alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente;
- in caso di adozione del piano di riassetto, approvino entro il 31 dicembre dell'anno successivo, una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti e la trasmettono alla Struttura del Dipartimento del Tesoro, e alla sezione di controllo della competente Corte dei conti;

RILEVATO che, ai sensi del comma 7 dell'art. 20 del TUSP, la mancata adozione da parte degli enti locali dei suddetti provvedimenti comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro

500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti;

CONSIDERATO che le società in house, soggette al controllo analogo ai sensi dell'art.16 del TUSP che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, del TUSP, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

PRESO ATTO che le disposizioni del TUSP devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 27.09.2017 con la quale è stato approvato l'atto ricognitorio delle partecipazioni detenute ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016, che aveva posto a carico delle amministrazioni pubbliche l'obbligo di effettuare una ricognizione straordinaria delle partecipazioni detenute, direttamente ed indirettamente alla data del 23 settembre 2016, finalizzata ad una loro razionalizzazione o alienazione nei casi previsti dall'art. 20 TUSP; l'operazione, di natura straordinaria, costituiva un aggiornamento del precedente "Piano operativo di razionalizzazione del 2015" (comma 612, articolo 1, della legge 190/2014) e la base di partenza per una revisione periodica delle partecipazioni pubbliche;

VISTE le linee guida del Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla revisione periodica delle partecipazioni detenute, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP;

RICHIAMATA altresì la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 29.12.2022 con la quale è stata approvata ai sensi dell'art. 20 commi 1 e 2 del D. Lgs. n. 175/2016 la ricognizione periodica delle partecipazioni detenute dal Comune al 31.12.2021;

VALUTATE le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate direttamente e indirettamente dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

RILEVATO il miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati tramite le attività e i servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

VISTA la relazione tecnica, comprendente le schede di dettaglio delle società oggetto di indagine ricognitoria, che descrive gli esiti della ricognizione periodica delle partecipazioni detenute dall'Ente da approvarsi entro al 31.12.2023, allegata alla

presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (Allegato A), con riferimento alla quale si riepilogano di seguito le risultanze:

N.	Diretta/ Indiretta	Ragione sociale	Partecipazione in controllo	Test Art. 4	Test Art. 20 comma 2	Detenibilità
1	Diretta	UNIACQUE S.P.A. 0,32%	SI*	art. 4, co. 2, lett. a)	NO	SI
2	Diretta	UNICA SERVIZI S.P.A. 4,59%	SI*	art. 4, co. 2, lett. c)	NO	SI
3	Diretta	ANITA S.R.L. 2,19%	SI*	Art. 4 co. 2 lett. d) Art. 4 co. 5	NO	SI
2.1	Indiretta 1° livello	Hservizi S.p.A.	SI**	Art. 4 co. 2 lett. c)	NO	SI
3.1	Indiretta 1° livello	Unica Sport SSD arl	SI**	Art. 4 co. 2 lett. a)	NO	SI

* *Controllo analogo congiunto*

** *Controllo indiretto tramite UNICA SERVIZI S.P.A.*

DATO ATTO che sulla base della ricognizione effettuata, non sussistono motivazioni per l'adozione di un piano di riassetto ex art. 20 c. 1 e 2 TUSP che preveda l'adozione di misure di razionalizzazione delle partecipazioni detenute dall'Ente;

VISTO il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, dal Responsabile del Servizio competente in ordina alla regolarità tecnica;

VISTO il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, dal Responsabile del Servizio finanziario in ordina alla regolarità contabile;

VISTO il parere favorevole espresso dall'Organo di Revisione, ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs. 267/00, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. n. 175/2016;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- il vigente Regolamento dei controlli interni;

Visto il Regolamento per lo svolgimento delle sedute di Consiglio comunale e di Giunta comunale in modalità videoconferenza, approvato con deliberazione consiliare n. 19 del 19.05.2022;

Con voti favorevoli n. 9, contrari nessuno e astenuti n. 2 (Cesaretto e Teani), espressi in forma palese per alzata di mano,

DELIBERA

1. di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare, ai sensi dell'art. 20 TUSP, la ricognizione periodica delle partecipazioni dirette ed indirette detenute dall'Ente alla data del 31 dicembre 2022, di cui alla relazione tecnica allegato A) parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, con riferimento alla quale si riepilogano di seguito le risultanze:

N.	Diretta/ Indiretta	Ragione sociale	Partecipazione in controllo	Test Art. 4	Test Art. 20 comma 2	Detenibilità
1	Diretta	UNIACQUE S.P.A. 0,32%	SI*	art. 4, co. 2, lett. a)	NO	SI
2	Diretta	UNICA SERVIZI S.P.A. 4,59%	SI*	art. 4, co. 2, lett. c)	NO	SI
3	Diretta	ANITA S.R.L. 2,19%	SI*	Art. 4 co. 2 lett. d) Art. 4 co. 5	NO	SI
2.1	Indiretta 1° livello	Hservizi S.p.A.	SI**	Art. 4 co. 2 lett. c)	NO	SI
3.1	Indiretta 1° livello	Unica Sport SSD arl	SI**	Art. 4 co. 2 lett. a)	NO	SI

* *Controllo analogo congiunto*

** *Controllo indiretto tramite UNICA SERVIZI S.P.A.*

3. di dare atto che, sulla base della ricognizione effettuata, non sussistono motivazioni per l'adozione di un piano di riassetto che preveda l'adozione di misure di razionalizzazione delle partecipazioni detenute dall'Ente;
4. di dare mandato al Responsabile del procedimento Dott.ssa Maria Vittoria Balzaretti:
 - di inviare copia della presente deliberazione alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti;
 - di trasmettere alla struttura di monitoraggio di cui all'art. 15 TUSP attraverso l'applicativo *Partecipazioni* del portale del Dipartimento del Tesoro:
 - il presente provvedimento comprensivo dell'allegato;

- le informazioni relative a ciascuna partecipazione e alla relativa Società partecipata.

Considerata l'urgenza di dare attuazione alla deliberazione in precedenza adottata

Con voti favorevoli n. 9, contrari nessuno e astenuti n. 2 (Cesaretto e Teani), espressi in forma palese per alzata di mano,

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134 T.U. 267/2000.

Parere ai sensi dell'art. 49, comma 1, e art. 147 bis del D.Lgs. n.267 del 18.8.2000 - art. 3 del D.L. n.174/2012 convertito in Legge n.213/2012.

Vista la proposta di deliberazione in oggetto ed esperita l'istruttoria di competenza

Esprime

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione sopraindicata.

Il Responsabile del settore
Balzaretti Maria Vittoria

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
AVV. PAGNONCELLI PAOLA

IL Segretario Generale
Zappa Dr. Paolo

Il Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal 19-02-2024 (art. 124 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267).

Suisio, 19-02-2024

Il Vice Segretario Comunale
ANDREOTTI DR.SSA MARA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' PER DECORRENZA TERMINI

Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA (art. 134, comma 3, D. Lgs. n. 267/2000).

Suisio,

Il Vice Segretario Comunale
ANDREOTTI DR.SSA MARA

Copia conforme dell'atto firmato digitalmente, in originale, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate

Suisio, 19-02-2024

Il Vice Segretario Comunale
ANDREOTTI DR.SSA MARA